

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1272

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LANDI, LENOCI, MACCHIAVELLI, ARMAROLI, DI NARDO**

*Presentata il 22 aprile 1964*

Istituzione del ruolo del personale degli assistenti tecnici di laboratorio del Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per assistere nelle prove tecniche ed analisi di laboratorio i laureati chimici, fisici e gli specialisti dei laboratori sperimentali dei propri arsenali, la Marina militare si è sempre servita di personale salariato, fino alla entrata in vigore delle leggi che hanno provveduto ad inquadrarlo nel personale impiegatizio, denominato « analista », pur non esistendo un vero e proprio ruolo organico.

L'esperienza ed i risultati conseguiti fino ad oggi, hanno dimostrato che detto personale è sempre stato all'altezza delle mansioni svolte, le quali sono richieste per coadiuvare ed assistere i dirigenti nelle prove e ricerche degli Istituti scientifici, chimici, fisici e tecnologici della Commissione permanente per gli studi del materiale della guerra, e nei vari laboratori chimici e di collaudo della Marina militare.

Detto personale, bene qualificato tecnicamente e con una base culturale sufficiente, è molto ricercato dall'Industria privata, sì che coloro che hanno un preciso rapporto d'impiego, tendono ad abbandonare l'amministrazione militare, dando luogo a timori per la estinzione della categoria nel volgere di pochi anni senza possibilità alcuna di poterla integrare. Anche le direzioni tecniche periferiche del Ministero interessato, preoccupate dalle difficoltà esistenti per avere a disposizione o creare nuovo personale specializzato, da vari

anni hanno richiesto l'istituzione di un ruolo organico che tenga conto delle capacità e dei meriti acquisiti dal personale in questione.

Anche in sede parlamentare, nella terza legislatura, è stata presa una iniziativa in tal senso.

Alla distanza di tanti anni il problema rimane ancora insoluto, per cui si rende necessaria la presentazione della presente proposta di legge, la quale prevede, nei primi tre articoli, la istituzione del ruolo, fissa la tabella organica del personale fra i dipendenti tecnici della carriera esecutiva e stabilisce i criteri per la immissione nel ruolo organico, nella prima applicazione, di tutto il personale attualmente in servizio.

L'approvazione di quest'ultima parte della proposta, oltre rispondere alle esigenze funzionali degli istituti e laboratori della Marina, elimina l'inconveniente di costringere il personale più anziano e qualitativamente migliore, al momento di entrare in ruolo, ad iniziare una carriera già svolta con serietà ed in condizioni giuridicamente o moralmente ingiuste. Inoltre evita un controproducente livellamento fra gli interessati, che potrebbe nuocere all'attuale impostazione burocratica dei vari servizi nell'ambito dei laboratori ed istituti.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di una indennità giornaliera « vista » che sia proporzionale al rischio per insalubrità, per ma-

neggio sostanze tossiche, per pericolosità nel maneggio sostanze esplosive e per le responsabilità in riferimento agli incarichi assegnati ed alle funzioni di collaudo espletate. Inoltre, tende ad eliminare una ingiusta ed avvilente sperequazione esistente tra il personale operaio che presta servizio alle dipendenze del

personale oggetto della presente proposta di legge.

I proponenti si augurano che il Parlamento voglia approvare la presente proposta di legge, che ha per fine di regolarizzare la posizione di gruppi di personale che ben hanno meritato questo riconoscimento delle proprie mansioni.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

In aggiunta ai ruoli del personale civile del Ministero della difesa (Marina), previsti dalle vigenti disposizioni, è istituito il ruolo degli assistenti tecnici di laboratorio chimico, fisico, tecnologico inquadrati nella carriera esecutiva dell'ordinamento delle amministrazioni dello Stato.

Il personale predetto ha il compito di assistere nelle prove tecniche ed esecutive di laboratorio il personale laureato dei chimici, fisici, ingegneri, specialisti di laboratorio sperimentale, nei collaudi, prove, studi ed esperienze di istituti o laboratori chimici, fisici, tecnologici, nelle specifiche mansioni ed inerenti ai servizi delle costruzioni navali e meccaniche ed armi ed armamenti navali.

### ART. 2.

La tabella organica di detto ruolo è fissata nella tabella allegata alla presente legge.

Per la nomina e per le promozioni del personale degli assistenti tecnici di laboratorio, si applicano le disposizioni vigenti per il personale tecnico della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato.

### ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, saranno trasferiti, anche in soprannumero, a domanda, previo parere del consiglio di amministrazione:

a) con la qualifica iniziale di assistente tecnico di laboratorio aggiunto, gli attuali impiegati di ruolo organico, ruolo aggiunto, ed avventizio, attualmente in servizio, che da almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, esplicano di fatto le mansioni vere e proprie di analista chimico, fisico e tecnologico;

b) con la qualifica di assistente tecnico di laboratorio, il personale di ruolo organico, ruolo aggiunto ed avventizio attualmente in servizio che da almeno undici anni, alla data di entrata in vigore della presente legge,

esplica di fatto le mansioni vere e proprie di analista chimico, fisico e tecnologico;

c) con la qualifica di primo assistente tecnico di laboratorio, gli impiegati di ruolo organico, ruolo aggiunto ed avventizio, attualmente in servizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato lodevole servizio da almeno quindici anni, nelle mansioni vere e proprie di analista chimico, fisico e tecnologico.

Per il personale di cui alla lettera c) l'amministrazione potrà esaminare la possibilità, quando manca il titolo di studio di scuola media di primo grado, di ammettere il personale previo un esame teorico-pratico di laboratorio o istituto, onde stabilire il grado di cultura.

ART. 4.

Al personale degli assistenti tecnici di laboratorio è concessa una indennità « vista » nella misura non inferiore a quella percepita dal personale operaio che presta servizio nei laboratori ed istituti della Marina militare, allo stesso titolo. Detta indennità sarà stabilita successivamente con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

All'onere finanziario della presente legge, si provvederà con variazione nel bilancio del Ministero della difesa, utilizzando inoltre anche le entrate al tesoro per prove ed analisi eseguiti presso gli istituti e laboratori interessati della Marina militare, a carico dell'industria privata.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ALLEGATO.

Coefficiente	QUALIFICA	Organico
271	Assistenti tecnici di laboratorio principali . . . . .	16
229	Primo assistente tecnico di laboratorio . . . . .	32
202	Assistenti tecnici di laboratorio . . . . .	} 96
180	Assistenti tecnici di laboratorio aggiunto . . . . .	
	Totale . . . . .	144